

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2101 del 08/05/2020
Oggetto	PRATICA FC19A0032.AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO IN COMUNE DI CESENATICO (FC). RICHIEDENTE:SOCIETA' AGRICOLA MODIGLIANI S.S. USO: IRRIGUO AGRICOLO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2167 del 07/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno otto MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO IN COMUNE DI CESENATICO (FC)  
RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA MODIGLIANI S.S.  
USO: IRRIGUO AGRICOLO  
PRATICA FC19A0032**

**LA DIRIGENTE**

**VISTE le disposizioni in materia:**

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

**VISTI inoltre:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876 del 29/10/2019 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/11/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;

**PREMESSO** che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo previsto all'art. 16;

**VISTA:**

- la **domanda di nuova concessione con perforazione di nuovo pozzo** presentata in data 17/12/2019 ed acquisita al PG/2019/193128 dalla **SOCIETA' AGRICOLA MODIGLIANI S.S. (P.IVA 01924200403)**, con sede legale in Comune di Cesenatico Via Vetreto n. 264, per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo agricolo in Comune di Cesenatico (FC) Foglio 47 Mappale 298- **Pratica FC19A0032**.

**DATO ATTO che:**

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 36 del 19/02/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- il richiedente ha versato l'importo di € 230,00 in data 16/12/2019 con bollettino postale dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

**Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta si evince che:**

1. il nuovo pozzo è ubicato su terreno di proprietà di Dall' Ara Daniele (C.F. DLLDNL60E16C573V), distinto nel NCT del comune di Cesenatico (FC) al foglio 47 Mappale 298. La Società richiedente ha stipulato un contratto di affitto con il proprietario per la coltivazione del terreno. Tale contratto ha scadenza il 15/06/2024;
- il pozzo avrà un diametro di mm 165 e una profondità massima di 100,00 metri dal piano di campagna, sarà equipaggiato con elettropompa sommersa fissa della potenza di Kw 4 e portata massima di 3 l/s;
  - la quantità d'acqua massima richiesta corrisponde a 2.800 mc/anno;

**VISTI**

- il parere del **Consorzio di Bonifica della Romagna** Prot. n. 4217/RA/2260 del 12/02/2020, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2020/26129 del 18/02/2020 che dichiara che il fondo ubicato in comune di Cesenatico (FC), frazione Sala, al foglio 47 Mappale 298 NON ricade all'interno di alcuna area servita da impianti in pressione e non è ricompreso all'interno di alcun areale potenzialmente servito dai canali ad uso irriguo *"(...) a tal proposito si ritiene utile specificare che il canale consorziale denominato "Olchetta" adiacente con il mappale oggetto della presente domanda non è un canale irriguo"*;
- **il parere interno della S.A.C.** - Unità Concessioni Acque Minerali e Termali - del 05/02/2020 con PG/2020/18474 che non rileva interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione di nuovo pozzo con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
- **il parere del Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena** del 10/02/2020, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2020/21006 **di non conformità all'art. 28 del P.T.C.P.** sulla base di quanto di seguito riportato *"(...)...Tutto ciò premesso, la domanda di concessione in esame, che prevede l'escavazione di un nuovo pozzo nel Comune di Cesenatico ad uso "irriguo agricolo" che insiste su zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei tutelate ai sensi dell'art. 28 del PTCP, non può essere ritenuta conforme al PTCP. Nello specifico l'art.28 del PTCP al comma 6 lett. d) stabilisce che la perforazione di pozzi è consentita solo per quelli a fini domestici a meno che non siano stati autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Ciò significa che ogni pozzo ad uso diverso da quello domestico, privo di autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, non può essere autorizzato se ricade in art.28 del PTCP"*;

**VALUTATA** la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico *"Pianura Alluvionale Appennica – confinato inferiore"* (cod. 2700ER-DQ2-PACI), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo e qualitativo *"buono"*;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come *"moderato"*;

- dati i valori di subsidenza accettabili/assenti, la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico in diminuzione, il corpo idrico, localmente, risulta a “*criticità media*”;

**VERIFICATO** che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito “**Repulsione**”, ovvero la derivazione è compatibile e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque, *con la prescrizione dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento del misuratore dei volumi emunti, fatta salva la clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare*”;

**ACCERTATA** inoltre, sulla base dei contenuti della DGR n.1415/2016, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta, ad uso irrigazione agricola, per una quantità massima annua di mc 2.800 - inferiore al fabbisogno teorico pari a mc 3.317 per un comparto irriguo dichiarato complessivamente di Ha 01.20.00 come da istanza presentata;

**DATO ATTO** che

- dalla valutazione sopra riportata di compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, analizzando i livelli di impatto e l'applicazione del metodo ERA, ai sensi dell'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, strumento tecnico di dettaglio ed aggiornato, emerge che la derivazione di acqua sotterranea è compatibile con prescrizioni ed in particolare i valori di subsidenza sono accettabili/assenti;
- non è presente rete consorziale;

**RITENUTO** pertanto alla luce di quanto sopra che sia superabile il parere non favorevole della Provincia e che quindi sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, **l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo** ad uso agricolo irriguo possa essere rilasciata ai sensi degli art. 16 del RR 41/2001;

**DATO ATTO** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

**VISTA** la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Dott.ssa Anna Maria Casadei, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

**DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare la SOCIETA' AGRICOLA MODIGLIANI S.S. (P.IVA 01924200403)**, con sede legale in Comune di Cesenatico Via Vetreto n. 264 **a perforare un nuovo pozzo**, secondo le modalità e per l'utilizzazione prevista nella domanda presentata. Il nuovo pozzo sarà ubicato su terreno su cui il richiedente ha stipulato apposito contratto di affitto distinto nel NCT del comune di Cesenatico (FC) al foglio Foglio 47 Mappale 298. **Pratica FC19A0032**;
2. che l'autorizzazione riguarda la perforazione di un pozzo ad uso irriguo agricolo avente le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:
  - profondità massima m. 100,00 dal piano campagna;
  - diametro max esterno della colonna filtrante : mm 165
  - portata massima di esercizio pari a 3 l/s
  - volume d'acqua concesso pari a 2.800 mc/anno;
  - coordinate geografiche UTM RER: X: 766.976 - Y: 893.717
3. **di dare atto che la presente autorizzazione è preliminare alla concessione di derivazione di acque pubbliche** che potrà essere rilasciata a conclusione del procedimento di cui agli art. 18 del Regolamento Regionale n. 41/01, per uso irrigazione agricola per un volume annuo massimo di mc. 2.800 entro 30

giorni dalla ricezione della relazione dell'avvenuta perforazione. **Il prelievo sarà permesso solo dopo l'adozione e la notifica del relativo atto di concessione;**

4. di stabilire che i lavori di perforazione devono essere eseguiti entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui all'allegato **"Prescrizioni per la perforazione"**;
5. di dare atto che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto di autorizzazione e al suo allegato comportano il diniego della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.155 comma 2 della LR 3/1999;
6. che l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle L L. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L. R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
7. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
8. che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia Arpae;
9. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;
10. di notificare al richiedente copia del presente provvedimento autorizzativo a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec:[d.modigliani@pecagorastf.it](mailto:d.modigliani@pecagorastf.it) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni  
e Concessioni di Forlì-Cesena-Area Est  
*\* Mariagrazia Cacciaguerra*

\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio**

---

**PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la richiesta di perforazione di un nuovo pozzo, Pratica **FC19A0032**, da parte di **SOCIETA' AGRICOLA MODIGLIANI S.S. (P.IVA 01924200403)**.

**Articolo 1 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

La presente autorizzazione è accordata per la **durata di mesi sei** dalla data di notifica durante i quali non è possibile attingere acqua dal pozzo perforato.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.

**Articolo 2 - ADEMPIMENTI PROCEDURALI E LORO TEMPISTICA**

1. Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il richiedente dovrà comunicare a questo Servizio Arpae all'indirizzo elettronico [aofc@arpa.emr.it](mailto:aofc@arpa.emr.it) :

- **la data d'inizio dei lavori di ricerca con preavviso di almeno dieci giorni;**
- **l'esito della ricerca entro trenta giorni dalla data di completamento dei lavori, per mezzo di apposita relazione integrativa contenente:**
  - esatta localizzazione della perforazione su planimetria 1:2.000 e C.T.R.;
  - descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrature, modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
  - stratigrafia dei terreni attraversati;
  - tipologia e caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
  - Il tipo di falda captata;

2. A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla L. 4 agosto 1984 n. 464 nel caso di perforazioni che superano i 30,00 mt. di profondità, ovvero la comunicazione della stessa a:

**ISPRA** (Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrigeologia - Via Vitaliano Brancati, n° 48 - 00144 Roma, con apposita modulistica reperibile dal sito: [http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti\\_di\\_legge/Trasmissione\\_informazioni\\_Legge\\_464-84/](http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/).

3. L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28;

**Articolo 3 - CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEL POZZO DA PERFORARE**

L'autorizzazione rilasciata ha ad oggetto la perforazione di un pozzo ad uso irriguo agricolo avente le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:

- profondità massima m. 100,00 dal piano campagna;
- diametro max esterno della colonna filtrante : mm 165
- portata massima di esercizio pari a 3 l/s
- volume d'acqua concesso pari a 2.800 mc/anno;

- coordinate geografiche UTM RER: X: 766.976 - Y: 893.717

#### **Articolo 4 - PRESCRIZIONI TECNICO - COSTRUTTIVE**

1. La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, si dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori di perforazione adottando tutte le misure di sicurezza idonee a tutelare la salute pubblica.
2. Ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:
  - realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione;
  - cementazione della colonna fino al tetto della prima falda utile con idonea regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso al fine di evitare il rimescolamento di acque di falde diverse, con eventuale costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo;
  - realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione;
  - sigillatura dell'imbocco del manufatto con apposita flangia contenete un foro del diametro di mm 25, provvisto di chiusura con tappo filettato con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni analitici;
  - inserimento di una valvola di non ritorno nella tubazione idraulica di mandata del pozzo per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita del pozzo, in modo da prevenire accidentali miscele della falda captata con le acque di superficie;
  - copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo;
3. installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di risorsa idrica derivata;
4. dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11/03/1988, nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;
5. la captazione di più falde, ovvero la messa in produzione di più livelli acquiferi, non è consentita;
6. i materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al DPR n. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti. Le acque di risulta potranno essere scaricate:
  - nelle reti fognarie nel rispetto dei limiti di cui al DLgs152/2006 allegato 5 – tab.3: "*Scarico in rete fognaria*"
  - in acque superficiali conformemente al DLgs152/2006 allegato 5 – tab.3: "*Scarico in acque superficiali*"

#### **Articolo 5 - VIGILANZA**

Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**